

BOZZA

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE IN USO DI SPAZI COMUNALI ALLE ASSOCIAZIONI PER SEDI O PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA' STATUTARIA

approvato con deliberazione consiliare n. del

INDICE

ART. 1 - FINALITA'

ART. 2 – OGGETTO

ART. 3 – REQUISITI

ART. 4 - LOCALI OGGETTO DI CONCESSIONE

ART. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE

ART. 6 - AVVISO PUBBLICO

ART. 7 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

ART. 8 - CRITERI DI VALUTAZIONE

ART. 9 - ISTRUTTORIA ED ASSEGNAZIONE

ART. 10 - SPESE DI GESTIONE

ART. 11 - REFERENTI DEGLI UFFICI COMUNALI

ART. 12 - VIGILANZA E CUSTODIA

ART. 13 - FINALITA' E NORME DI COMPORTAMENTO GENERALE

ART. 14 - INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

ART. 15 - VINCOLI ED ONERI

ART. 16 - REVOCA

ART. 17 - DECADENZA E RISOLUZIONE

ART. 18 - VERIFICHE E CONTROLLI

ART. 19 - FORME DI PUBBLICITA'

ART. 20 - RINVII

Art. 1 – Finalità.

1. Le associazioni svolgono una funzione sociale, culturale, ricreativa e solidaristica imprescindibile per la formazione e lo sviluppo etico, morale e sociale della collettività e vitale per l'Ente Locale. Pertanto il sostegno alle libere forme associative rappresenta un fondamentale compito dell'Amministrazione Comunale, come previsto dall'art. 72 dello statuto, poiché esse rappresentano un vasto tessuto sociale che vede coinvolti numerosi cittadini.

2. Ai sensi dell'art. 72 del vigente statuto comunale il comune favorisce e valorizza le libere forme associative dei cittadini, senza scopo di lucro, anche attraverso l'accesso alle strutture comunali.

Art.2 – Oggetto.

1. Il presente regolamento disciplina la concessione in uso di spazi di proprietà comunale a libere forme associative (di seguito definite associazioni) aventi sede ed operanti nel Comune di Vigodarzere e che perseguono fini di rilevante interesse a livello regionale, provinciale e Comunale svolti in convenzione o in stretta collaborazione con l'Amministrazione Comunale, in ottemperanza all'art.12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);

2. I locali sono concessi alle associazioni come “sede sociale” per lo svolgimento delle attività istituzionalmente previste dagli statuti delle stesse;

3. Possono essere anche individuati “spazi comuni” dove più associazioni, non necessariamente operanti nello stesso settore d'intervento, utilizzano locali comuni per l'espletamento delle loro attività.

Art. 3 – Requisiti.

1. Possono usufruire dell'assegnazione dei locali le associazioni regolarmente costituite, in possesso dei seguenti requisiti:

- siano iscritte al Registro delle Associazioni;
- abbiano il proprio statuto depositato agli atti del Comune;
- svolgano attività di interesse collettivo, prevalentemente nel territorio comunale, in convenzione o in stretta collaborazione con l'Amministrazione Comunale;

- siano caratterizzate da una struttura organizzativa interna democratica;
- non abbiano in proprietà o in uso gratuito altri locali idonei;
- accettino tutte le disposizioni del presente regolamento.

Art. 4 – Locali oggetto di concessione.

1. La Giunta individua con apposita deliberazione i beni immobili destinati alle finalità di cui all'art. 1;
2. Per ciascun immobile sono riportati: l'ubicazione e una descrizione sintetica. Tale elenco viene aggiornato in relazione ai locali di nuova costruzione o che si rendano disponibili;
3. I locali dell'Amministrazione comunale vengono concessi in uso alle singole Associazioni con recupero forfettario delle spese di gestione;
4. Il Comune, in caso di necessità, può disporre temporaneamente dell'utilizzo dei locali assegnati, dandone comunicazione all'Associazione interessata con congruo anticipo;
5. Il Comune ha la possibilità di far cessare in qualsiasi momento il godimento del locale per ragioni di pubblico interesse, dandone comunicazione all'Associazione interessata nelle forme di cui al successivo Art.16;
6. L'amministrazione comunale favorisce e promuove la condivisione di "spazi comuni" per più associazioni, con lo scopo di:
 - a) ottimizzare l'uso degli spazi disponibili sfruttando al meglio particolari caratteristiche strutturali degli immobili;
 - b) favorire l'aggregazione di associazioni aventi finalità condivise e la cui convivenza possa essere incentivo per la collaborazione.

Art. 5 – Durata della concessione.

1. La concessione ha, di norma, la durata di anni 3 (tre) dalla data di assegnazione;

2. Nel caso di assegnazioni a seguito di revoche o ritiri, la scadenza della concessione verrà allineata a quella delle concessioni già in essere.

Art. 6 – Avviso Pubblico.

1. Il Comune, di norma ogni tre anni, pubblica un bando per la concessione d'uso di spazi di proprietà pubblica;
2. Il Comune, inoltre, provvede alla pubblicazione del bando ogni qualvolta se ne presenti l'esigenza a seguito di nuove disponibilità;
3. L'avviso verrà pubblicizzato attraverso il sito online del Comune e con ogni altro mezzo utile a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
4. L'Amministrazione Comunale potrà, ai sensi dell'Art.4, concedere un unico locale a più Associazioni sulla base degli orari e dei periodi di utilizzo richiesti.

Art. 7 - Presentazione della domanda.

1. Le richieste di assegnazione di spazi, redatte in conformità a quanto previsto dal presente regolamento e dall'avviso pubblico di cui al precedente articolo, devono essere presentate al protocollo generale del Comune entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso pubblico, dovranno attestare i requisiti di cui all'art.3 e ad esse dovranno essere allegati:
 - a. un progetto pluriennale delle attività programmate dall'associazione stessa;
 - b. una relazione sulle attività svolte dall'associazione negli ultimi tre anni;
2. Nella domanda può essere indicata una preferenza sia per i giorni e gli orari desiderati. Tale indicazione non vincola in alcun modo l'Amministrazione Comunale, la quale tuttavia ne terrà conto nel disporre l'assegnazione definitiva, rispettando laddove sia possibile, le richieste fatte;
3. Le associazioni neocostituite presenteranno esclusivamente il programma pluriennale ed una relazione sulle attività svolte dal momento della loro costituzione.

Art. 8 - Criteri di valutazione.

1. Gli spazi vengono concessi in uso alle Associazioni, in possesso dei requisiti previsti, rispettando, se possibile, i giorni e gli orari indicati nella richiesta;
2. Nella valutazione in merito all'assegnazione saranno considerati i seguenti elementi preferenziali:
 - a) attività svolta negli ultimi tre anni e produzione in genere nel campo d'indirizzo dell'associazione stessa nel territorio di Vigodarzere o per la promozione dell'immagine del comune: fattore ponderale 15;
 - b) attività informativa nei confronti del pubblico, attraverso la produzione di pubblicazioni, cataloghi ed ogni altro materiale divulgativo: fattore ponderale 5;
 - c) collegamento sul territorio con istituzioni e altri soggetti operanti in campo regionale, nazionale, europeo od internazionale: fattore ponderale 10;
 - d) richiesta di sedi formulate da gruppi o reti di Associazioni, punteggio ponderale 10.
3. La valutazione delle domande e dei progetti delle associazioni verrà eseguita individuando per ogni elemento di valutazione previsto un coefficiente variabile tra 0,1 (zero virgola uno) e 1 (uno) dove 0,1 corrisponde alla preferenza minima e 1 corrisponde alla preferenza massima. Una volta attribuito il valore ad ogni singolo elemento, questi verrà moltiplicato per il fattore ponderale ai fini dell'attribuzione del punteggio. I punteggi così ottenuti verranno tra loro sommati;
4. Ad esito della valutazione sarà predisposta una graduatoria sulla base della quale verranno assegnati gli spazi fino al loro esaurimento.

Art.9 - Istruttoria ed assegnazione.

1. La fase istruttoria:
 - è curata dall'Ufficio Segreteria del Settore Affari Generali e servizi alla persona con la supervisione del Responsabile del Settore competente;
 - consisterà nelle seguenti attività:
 - catalogazione delle istanze, esame dei progetti e verifica dei requisiti di cui al precedente art. 3;
 - predisposizione graduatoria di merito in applicazione dell'art.8;

- sarà portata a termine nei termini e con i tempi previsti dall'Avviso pubblico per la presentazione delle domande;
- 2. Le Associazioni già detentrici di immobili comunali in virtù di precedenti concessioni scadute, durante le quali non siano emerse segnalazioni di uso improprio, morosità, o altre violazioni, godono del diritto di prelazione sugli stessi immobili, a parità di punteggio con le altre Associazioni;
- 3. Le domande presentate da Associazioni che, sulla base di concessioni già in essere, detengono immobili di cui l'Amministrazione ha la necessità di riottenere la disponibilità, beneficiano del medesimo diritto di prelazione di cui al comma precedente, per altri immobili.
- 4. L'assegnazione è disposta con determina del responsabile del Settore affari generali e servizi alla persona in base alle risultanze del verbale istruttorio;
- 5. L'assegnazione del locale è disciplinata da apposita concessione d'uso, di norma, della durata di 3 (tre) anni;

Art. 10 – Cauzione e Spese di gestione

1. La concessione in uso è subordinata al versamento di una cauzione a garanzia dell'importo di €.100,00;
2. Ciascun assegnatario si impegna a corrispondere all'Amministrazione Comunale un rimborso forfettario stabilito dalla Giunta comunale a copertura delle spese di gestione (canone di utilizzo, acqua, luce, gas, rete internet);
3. Il pagamento del corrispettivo dovrà essere effettuato annualmente entro il 30 giugno, previo invio da parte dell'Ufficio comunale competente del relativo avviso di pagamento;
3. Il mancato pagamento entro il 30 settembre di quanto dovuto per la precedente annualità, comporterà l'automatica decadenza della concessione d'uso per il successivo anno e l'avvio di atti legali, verso i rappresentanti ufficiali delle Associazioni, tesi al recupero del dovuto;
4. Sono inoltre a carico del concessionario:

- il mantenimento di costante pulizia ed ordine dei locali comprese le aree comuni ed i bagni;
- le spese assicurative per le attività svolte (assicurazione per responsabilità civile);
- la manutenzione ordinaria;

5. Rimane a carico dell'Amministrazione Comunale la manutenzione straordinaria;

6. L'immobile è assegnato nello stato di fatto, manutenzione e conservazione in cui si trova;

7. Gli immobili non possono essere sub-concessi dai concessionari.

Art. 11 – Referenti degli Uffici comunali.

Si intendono come unici referenti ufficiali del Comune di Vigodarzere i Presidenti delle Associazioni.

Art. 12 – Vigilanza e custodia.

Durante l'uso dei locali deve essere presente personale facente parte dell'Associazione che si impegni alla custodia degli ambienti ed a segnalare, via e-mail e/o pec all'Ufficio comunale competente, entro la giornata successiva, eventuali anomalie riscontrate.

Art. 13 – Finalità e norme di comportamento generale.

1. L'uso degli spazi destinati ad essere sede dell'Associazione e luogo di attività della stessa dovrà essere improntato al massimo rispetto dei beni pubblici.

2. Il concessionario dovrà rispettare e fare rispettare tutte le norme che disciplinano l'utilizzo degli spazi assegnati ed in particolare:

- a) Gli immobili devono essere destinati esclusivamente a sede dei soggetti individuati e devono essere utilizzati solamente per lo svolgimento delle loro attività istituzionali o statutarie, intendendo con tali termini, riunioni tra iscritti ed attività organizzative in genere, nel rispetto dei limiti di capienza dei locali;

- b) È fatto divieto di utilizzare i locali messi a disposizione per eventi aperti al pubblico, se non puntualmente autorizzati dalla Giunta Comunale e coerenti con le dimensioni e le caratteristiche dello spazio concesso;
- c) Nell'atto di concessione saranno espressamente indicati gli specifici fini i quali l'immobile viene concesso;
- d) Dovrà essere garantita la buona conservazione dei locali e degli arredi, che saranno riconsegnati nelle stesse condizioni in cui sono stati messi a disposizione;
- e) In tutti i locali vige il divieto di fumare;
- f) Non si dovrà arrecare in alcun modo molestia alle altre attività ivi ospitate;
- g) Le Associazioni che condividono il medesimo spazio dovranno concordare la dislocazione degli arredi e darne comunicazione all'Ufficio comunale competente allegando apposita planimetria sottoscritta dalle parti;
- h) È fatto divieto di apporre targhe o scritte all'esterno dei locali, se non espressamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale;
- i) Entro 15 gg dall'assegnazione e comunque prima di ricevere le chiavi dei locali le Associazioni sono tenute a presentare un calendario condiviso delle pulizie delle zone comuni e dei bagni;
- j) È fatto divieto di utilizzare impianti idraulici o elettrici diversi da quelli esistenti. Per ogni eventuale attrezzatura o struttura introdotta si dovrà ottenere preventiva autorizzazione dall'Ufficio Tecnico Comunale (esclusi Pc, lampade da tavolo o altri piccoli ausili di uso comune), essa dovrà, in ogni caso, essere conforme alla normativa vigente e la responsabilità per l'uso è demandata esclusivamente all'Associazione stessa;
- k) È fatto divieto di eseguire opere se non con la preventiva ed espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- l) Con la sottoscrizione dell'atto di Concessione, le Associazioni si assumono ogni responsabilità civile e penale con manleva dell'Amministrazione Comunale per ogni e qualsiasi responsabilità presente o futura per danni di qualsiasi genere anche nei confronti di terzi e di cose appartenenti a terzi, in relazione all'uso dei locali in concessione;
- m) È vietato lo scambio di aule e di orari tra le associazioni concessionarie, senza previa autorizzazione del Comune.
- n) E' fatto assoluto divieto cedere chiavi o copie del codice d'allarme eventualmente forniti;

3. L'Amministrazione Comunale, tramite il proprio personale, può effettuare indagini periodiche presso le Associazioni concessionarie, onde verificare lo stato degli immobili e la rispondenza di quanto affermato nelle dichiarazioni presentate;

4. Le Associazioni assegnatarie di spazi, in relazione al presente regolamento, potranno richiedere l'utilizzo di altre sale civiche solo in caso di iniziative pubbliche e/o rivolte ad un numero di utenti superiore alla capienza prevista per lo spazio assegnato.

Art. 14 - Interventi di valorizzazione del patrimonio immobiliare.

1. Ai fini del miglior utilizzo del patrimonio immobiliare comunale e del sostegno alle attività delle libere forme associative, possono essere concessi a singole associazioni, che propongano progetti di attività di particolare rilevanza e utilità sociale, l'adattamento, la ristrutturazione o la manutenzione straordinaria di beni immobili;

2. Qualora l'Ente autorizzi o imponga al concessionario l'esecuzione di opere di ripristino, restauro o ristrutturazione particolarmente rilevanti ed onerose, la concessione può essere prorogata oltre la durata prevista al precedente art. 5) ma, comunque, non può eccedere i 19 (diciannove) anni. In tale caso, nei relativi atti di concessione deve essere previsto il periodo di tempo entro il quale le opere devono essere ultimate. L'atto di concessione può prevedere, altresì, che in caso di revoca o risoluzione anticipata della concessione per iniziativa del Comune, venga corrisposto un indennizzo rapportato all'entità delle opere e alla minor durata della concessione stessa;

3. Al termine del periodo di concessione tutte le addizioni o migliorie apportate all'immobile concesso verranno acquisite alla proprietà dell'ente, senza il diritto al rimborso o indennizzo di sorta.

Art. 15 - Vincoli ed oneri.

1. L'assegnatario è tenuto ad utilizzare il bene oggetto di concessione con le modalità e secondo le finalità previste dalla convenzione ed a restituirlo al Comune alla scadenza stabilita senza necessità di preventivo atto di disdetta;

2. L'assegnatario presenta annualmente al Comune una relazione sulle attività svolte, con particolare riguardo alla utilizzazione del bene assegnato.

Art. 16 – Revoca.

1. L'Ente ha la facoltà di revocare la concessione allorquando sopravvenga la necessità di utilizzare l'immobile per usi propri istituzionali;

2. L'Ente dovrà rendere nota la volontà di revoca al concessionario mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta certificata, assegnando un termine per il rilascio dell'immobile mai superiore a mesi 6 (sei).

Art.17 - Decadenza e risoluzione.

1. La concessione può essere dichiarata decaduta in caso di mancata osservanza di una qualsiasi delle prescrizioni previste nella stessa o di quelle previste dal presente regolamento. In particolare, costituiscono causa di decadenza:

- violazione del divieto di subconcessione o sublocazione;
- mancato pagamento del canone e delle spese relative ai servizi;
- utilizzo del bene per fini diversi da quelli per i quali è stata assentita la concessione;
- mancata effettuazione dei lavori di ordinaria manutenzione;
- reiterate inadempienze;
- scioglimento dell'Associazione.

2. In tali casi il concessionario avrà l'obbligo di restituzione immediata dell'immobile libero da cose e da persone nonché della corresponsione di una penale da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, in base alla gravità dell'inadempienza;

3. Non costituisce causa di decadenza la modifica della denominazione e degli organi dell'Associazione, se rimangono immutate le finalità e gli obiettivi e se vi è continuità statutaria;

Art. 18 – Verifiche e controlli.

1. All'Ufficio comunale competente, per ogni concessione, sono demandati i seguenti compiti:

- verifica periodica sul posto per accertare che l'immobile concesso sia effettivamente destinato alle finalità indicate nell'atto di concessione;
- verifica periodica, da effettuare unitamente all'Ufficio Tecnico Comunale, per accertare lo stato di manutenzione dell'immobile concesso;
- verifica dello stato di attuazione del progetto presentato dall'Associazione e sul quale è stato ottenuto un punteggio;
- redazione di appositi verbali riportanti l'esito delle suddette verifiche.

Art. 19 - Forme di pubblicità.

1. L'Ufficio comunale competente provvede a compilare l'elenco delle strutture concesse nell'anno indicandone i soggetti beneficiari e l'ammontare dei canoni;
2. Tale elenco viene pubblicato all'Albo online e sul sito istituzionale del Comune nell'apposita sezione;
3. Della avvenuta pubblicazione viene data la più ampia informazione tramite gli strumenti di informazione dell'Amministrazione.

Art. 20 – Rinvii.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di legge e regolamenti che disciplinano l'attività dell'Amministrazione Comunale.